

COMUNE DI RIACE

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 06 del 03-4-2014)

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

- Art.1 – Oggetto del Regolamento Pag.2
- Art.2 – Licenza ed autorizzazione di esercizio Pag.2
- Art.3 – Requisiti Pag.2
- Art.4 - Domanda Pag.3
- Art.5 – Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni Pag.3
- Art.6 – Criteri di valutazione e titoli di preferenza Pag.3
- Art.7 – Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni Pag.4
- Art.8 – Validità delle licenze e delle autorizzazioni Pag.4
- Art.9 - Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni Pag.4
- Art.10 – Inizio del servizio Pag.5
- Art.11 – Numero delle licenze e delle autorizzazioni Pag.5
- Art.12 – Caratteristiche dei veicoli da destinarsi al servizio Pag.5
- Art.13 – Norme comportamentali del conducente in servizio Pag.5
- Art.14 – Norme comportamentali degli utenti Pag.6
- Art.15 – Contachilometri Pag.6
- Art.16 – Locazione temporanea di vettura Pag.6
- Art.17 – Reclami Pag.7
- Art.18 – Servizi sussidiari dei servizi di linea Pag.7

TITOLO II – Servizio di taxi

- Art.19 – Definizione del servizio Pag.7
- Art.20 – Condizioni e modalità per lo svolgimento del servizio Pag.7
- Art.21 – Caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di taxi Pag.8
- Art.22 – Tassometro Pag.8
- Art.23 – Tariffe Pag.8
- Art.24 – Posteggio di stazionamento Pag.8
- Art.25 – Turni e orari Pag.8

TITOLO III – Servizio di noleggio di autovettura con conducente

- Art.26 – Definizione del servizio Pag.8
- Art.27 – Condizioni e modalità per lo svolgimento del servizio Pag.9
- Art.28 – Caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio autovettura con conducente Pag.9

TITOLO IV – Vigilanza e sanzioni

Art.29 – Vigilanza Pag.9

Art.30 – Sanzioni Pag.9

Art.31 – Sanzioni amministrative pecuniarie Pag.10

Art.32 – Diffida Pag.10

Art.33 – Sospensione delle licenze e delle autorizzazioni Pag.10

Art.34 – Sospensione cautelare Pag.11

Art.35 – Decadenza delle licenze e delle autorizzazioni Pag.11

Art.36 – Revoca delle licenze e delle autorizzazioni Pag.11

TITOLO V – Disposizioni finali

Art.37 – Entrata in vigore e abrogazioni Pag.12

TITOLO I - Disposizioni generali

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei seguenti servizi pubblici non di linea:

- a) servizio di taxi con autovettura.
- b) servizio di noleggio di autovettura fino a 9 posti con conducente.

Art.2 - Licenza ed autorizzazione di esercizio

1. L'esercizio delle attività di cui all'Art.1 è subordinato al rilascio, da parte del Comune, di licenza, per il servizio di taxi, ed autorizzazione, per il servizio di noleggio con conducente.

Art.3 - Requisiti

1. Per ottenere il rilascio della licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di cui all'Art.1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui alla Legge 21/1992, ovvero in un qualsiasi analogo elenco per i cittadini appartenenti ad un altro Stato;
 - b) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada;
 - c) essere esente dagli impedimenti di cui al successivo comma 2;
 - d) essere proprietario, o comunque avere la piena disponibilità (anche il leasing), del veicolo utilizzato per il servizio;
 - e) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati;
 - f) non aver trasferito altra licenza od autorizzazione nei cinque anni precedenti la domanda di cui all'Art.4;
 - g) (per il servizio di noleggio con conducente) iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
 - h) (per il servizio di noleggio con conducente) avere la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa ove il veicolo soste e sia a disposizione dell'utenza e presso la quale vengano effettuate le prenotazioni di viaggio.
2. Costituiscono impedimenti soggettivi all'esercizio dei servizi di cui all' Art.1:
- a) aver riportato condanne definitive per reati che comportano l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 1423/1956 (misure di prevenzione) e 575/1965 e successive modificazioni (antimafia);

- c) essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda di partecipazione all'assegnazione delle licenze od autorizzazioni, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza od autorizzazione di esercizio;
- e) essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione.

Art.4 - Domanda

1. Per ottenere la licenza e l'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di cui all'Art.1 occorre presentare domanda in bollo nei modi e tempi stabiliti dal bando di concorso pubblico di cui all'Art.5, nella quale devono essere dichiarati i seguenti elementi essenziali:

- le proprie generalità e, nel caso di noleggio con conducente, gli elementi di identificazione della persona giuridica di cui sia, eventualmente, legale rappresentante, nonché l'identificazione del domicilio o della sede legale;
- il tipo e le caratteristiche, compreso il numero dei posti utili, del veicolo utilizzato per il servizio;
- il possesso dei requisiti di cui all'Art.3, ovvero l'impegno, in caso di assegnazione, a conseguire i requisiti a cui comunque è condizionato il rilascio della licenza od autorizzazione, di cui al comma 1, lett. a), d), e), g), h), dello stesso articolo.

Art.5 - Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. L'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di cui all'Art.1 avviene mediante bando di concorso pubblico per titoli.
2. Il bando viene redatto ed emanato a cura del Responsabile del Settore competente, entro 90 giorni dalla data in cui vi è disponibilità di licenze od autorizzazioni nell'ambito del numero fissato dal competente organo comunale; il bando è pubblicato sull'albo pretorio on line del Comune;
3. Il bando deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - numero delle licenze o delle autorizzazioni da assegnarsi;
 - elenco dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni;
 - indicazione dei criteri di valutazione dei suddetti titoli;
 - indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - in allegato, lo schema di domanda di partecipazione al concorso.

Art.6 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza

1. Ai fini dell'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, il competente Servizio comunale procede alla valutazione dei seguenti titoli:

- a) titolo di studio:
 - laurea: 5 punti; si aggiungono 3 punti nel caso di laurea in lingue straniere o materie turistiche;
 - diploma di scuola secondaria: 3 punti; si aggiungono 2 punti nel caso di diploma di scuola secondaria ad indirizzo linguistico e/o turistico;
- b) documentazione comprovante la conoscenza di una lingua straniera (tra l'inglese, il tedesco, lo spagnolo e il francese) non ricompresa nella laurea o nel diploma di scuola secondaria:
 - per ogni attestato di partecipazione a corsi di lingua nei paesi di madrelingua: 2 punti;
 - per ogni attestato di partecipazione a corsi di lingua straniera: 1 punto;

- c) Servizio prestato in qualità di dipendente o collaboratore familiare in un'impresa di noleggio con conducente, ovvero sostituto alla guida dell'intestatario di licenza di taxi, ovvero in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea o come conducenti di veicoli di soccorso o di veicoli comunque adibiti a servizi di trasporto pubblico: 0,5 punti per semestre, fino a un massimo di 6 semestri;
- d) servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa di noleggio con conducente ovvero di taxi: 0,5 punti per semestre, fino a un massimo di 6 semestri;
- e) residenza nel comune di RIACE: 5 punti;
- f) dichiarazione di impegno ad attrezzare il veicolo, in caso di assegnazione della licenza od autorizzazione, per il trasporto dei disabili, secondo quanto indicato all'Art.12, commi 3 e 4: 3 punti;
2. A parità di punteggio, le licenze e le autorizzazioni verranno assegnate, in ordine, secondo i seguenti titoli preferenziali:
- minore età del richiedente;
 - minor reddito del nucleo familiare, in relazione al numero di eventuali familiari a carico.
3. Il competente Servizio comunale, sulla base dei criteri di cui ai commi 1 e 2, predispone la graduatoria dei candidati e la propone alla Giunta Comunale, per l'approvazione.

Art.7 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria viene data formale comunicazione agli interessati ed il rilascio della licenza e dell'autorizzazione avviene entro 30 giorni da detta approvazione.
2. Nel caso di documentazione relativa ai requisiti cui è condizionato il rilascio dell'atto autorizzatorio, di cui all'Art.3, comma 1, lett. a), d), e), g), h), eventualmente non presentata o non dichiarata al momento di inoltro della domanda, all'interessato viene assegnato un termine di 30 giorni per regolarizzare la propria posizione.
3. Successivamente, il competente Servizio comunale, esaminata tutta la documentazione presentata, rilascia nulla osta ai fini della immatricolazione del veicolo, che deve avere le caratteristiche definite dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
4. Qualora l'interessato non sia in grado di dichiarare, entro il termine di cui sopra, il possesso dei requisiti richiesti o non ottemperi a quanto dichiarato nella domanda, perde il diritto all'assegnazione della licenza od autorizzazione. Il diritto passa in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria approvata.
5. La licenza e l'autorizzazione sono rilasciate entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione inerente l'autoveicolo da immettere in servizio e, fatta salva la verifica tecnica di competenza ministeriale, dopo che sono stati effettuati i controlli circa le caratteristiche e l'idoneità dell'autoveicolo stesso dichiarati con la domanda.

Art.8 - Validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. La licenza e l'autorizzazione hanno validità a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di sospensione, di decadenza e di revoca di cui agli Artt. 33 e seguenti

Art.9 - Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni

1. La licenza e l'autorizzazione sono trasferite, su richiesta del titolare, secondo quanto disposto dall'art.9, comma 1, della legge 21/1992.

2. Alla richiesta di trasferimento, da inoltrarsi al Comune, deve essere allegata copia dell'atto di cessione, registrato.
3. In caso di morte del titolare, la licenza e l'autorizzazione possono essere trasferite secondo quanto disposto dall'art.9, comma 2, della legge stessa. L'erede che intenda rinunciare alla licenza od autorizzazione deve presentare specifica comunicazione al Comune.
4. Per cinque anni dalla data di trasferimento della licenza e dell'autorizzazione il cedente non può diventare titolare di altra licenza od autorizzazione mediante pubblico concorso o trasferimento.

Art.10 - Inizio del servizio

1. Il titolare di licenza ed autorizzazione deve iniziare il servizio, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal rilascio della stessa. Detto termine può essere prorogato per un massimo di 60 giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare.

Art.11 - Numero delle licenze e delle autorizzazioni

1. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di cui all'Art.1 viene stabilito inizialmente nel numero di 2 per categoria e può essere modificato dalla Giunta Comunale;

Art.12 - Caratteristiche dei veicoli da destinarsi al servizio

1. I servizi di cui all'Art.1 sono esercitati con veicoli aventi le caratteristiche definite dall'art.85 del D.Lgs.285/1992, dall'art.244 del D.P.R. 495/1992, dall'art.12 della Legge 21/1992, dal D.M. 19.11.1992
2. I nuovi veicoli da adibirsi al servizio devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap (carrozze pieghevoli, stampelle ecc.).
3. Nel caso di trasporto di soggetti con grave handicap, i veicoli, appositamente attrezzati, dovranno inoltre essere dotati di pedana elettrosollevabile o di rampe di accesso manuali, dei relativi dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale di emergenza e di ancoraggi di tipo omologato, per sedie a rotelle manuali, elettroniche e passeggini secondo normativa vigente di omologazione.
4. Ulteriori innovative soluzioni, che facilitino il trasporto delle persone disabili e anziane, potranno essere esaminate dall'Amministrazione comunale e ritenute idonee al servizio.
5. Le verifiche circa l'idoneità delle autovetture in servizio è disposta dal Servizio di Polizia Municipale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
6. Avere colorazione esterna bianca (solo per i TAXI) qualora risultino di nuova immatricolazione dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art.13 - Norme comportamentali del conducente in servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il conducente ha, tra l'altro, l'obbligo di:
 - a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) prestare servizio nei confronti dell'utente portatore di handicap garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dello stesso e degli eventuali supporti necessaria alla sua mobilità;
 - d) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
 - e) tenere a bordo del veicolo la licenza o l'autorizzazione di cui all'Art.2;
 - f) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo i contrassegni di cui agli Artt. 21 e 28, il numero della licenza od autorizzazione, il numero telefonico a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;

- g) tenere a bordo dell'autovettura copia del presente regolamento e delle disposizioni ministeriali concernenti la determinazione delle tariffe chilometriche minima e massima, esibendoli a chiunque ne abbia interesse;
 - h) consegnare al locale Servizio di Polizia Municipale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura;
 - i) effettuare, per recarsi nel luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo diversa ed espressa richiesta del cliente ovvero ricorrano comprovati casi di forza maggiore;
 - j) ultimare la corsa anche se nel frattempo è scaduto il turno di servizio.
2. Nell'esercizio della propria attività di conducente è vietato:
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) consentire la conduzione del mezzo a persone estranee, anche se munite di patente idonea;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del cliente od in casi di comprovata forza maggiore ovvero di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto a quelli pattuiti od autorizzati;
 - e) rifiutare il trasporto dei bagagli nei limiti della capienza del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art.14 - Norme comportamentali degli utenti

1. Agli utenti dei servizi di cui all'Art.1 è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli;
- c) pretendere il trasporto di merci od altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione delle norme che regolano i servizi stessi.

Art.15 - Contachilometri

1. I veicoli adibiti ai servizi di cui all'Art.1 devono essere dotati di apposito contachilometri, generale e parziale.

2. Nel caso di guasto al contachilometri, lo stesso deve essere immediatamente riparato e nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati sia il cliente che il competente servizio comunale.

Art. 16 - Locazione temporanea di vettura

1. Il Comune, su richiesta dell'interessato, può autorizzare la locazione temporanea di vettura immatricolata in relazione ai servizi di cui all'Art.1, per la sostituzione di altra vettura guasta o danneggiata a causa di incidente.

2. L'autorizzazione è rilasciata alle seguenti condizioni:

- la locazione è consentita soltanto tra ditte autorizzate all'esercizio dei servizi suddetti ed operanti nel Comune;
- la vettura locata e quella sostituita devono far parte entrambe del contingente numerico di cui all'Art.11;
- il periodo della locazione non può essere superiore a 30 giorni nel corso di un anno;

3. L'autorizzazione deve contenere, tra l'altro, i numeri di targa del veicolo sostituito e di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.



Art.17 - Reclami

1. Eventuali reclami circa lo svolgimento dei servizi di cui all'Art.1 devono essere indirizzati all'Ufficio Polizia Municipale del Comune di RIACE.
2. Il suddetto ufficio procede secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art.18 - Servizi sussidiari dei servizi di linea

1. Nei casi di necessità, i veicoli immatricolati per lo svolgimento dei servizi di cui all'Art.1 possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione rilasciata dal Comune, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
2. Tale autorizzazione viene concessa in presenza di una regolare convenzione da stipularsi tra il titolare della licenza od autorizzazione ed il concessionario dei servizi di linea, previa autorizzazione da parte dell'ente concedente i servizi di linea. La convenzione determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

TITOLO II - Servizio di taxi

Art.19 - Definizione del servizio

1. Il servizio di taxi con autovettura ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata. Lo stazionamento del mezzo avviene in luogo pubblico ed il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, avvengono all'interno dell'area comunale.

Art.20 - Condizioni e modalità per lo svolgimento del servizio

1. L'esercizio di taxi è subordinato al rilascio della licenza di cui all'Art.2.
2. La licenza stessa è rilasciata a persona fisica in possesso dei requisiti di cui agli Artt. 6 e 7 della legge 21/1992.
3. E' consentito conferire la licenza agli organismi indicati nell'Art.7, comma 1, della stessa legge 21/1992 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso la licenza non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno del recesso stesso.
4. La licenza è riferita ad un singolo veicolo.
5. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Resta ferma la possibilità dell'Amministrazione comunale di avvalersi delle facoltà previste dall'art. 6 della legge 4 agosto 2006, n. 248.
6. Il servizio di taxi può essere esercitato, oltre che direttamente dal titolare dell'autorizzazione, anche da un suo dipendente o da un collaboratore familiare quale individuato dall'art.230 bis del Codice Civile, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'Art.6 della legge 21/1992.
7. Il titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi può essere sostituito temporaneamente alla guida del taxi secondo quanto disposto dall'10 della legge 21/1992.
8. Il titolare deve comunicare al competente servizio comunale i nominativi dei soggetti di cui ai commi 6 e 7.
9. Il servizio di taxi opera nel rispetto delle norme di cui all'art.11 della legge 21/1992, senza limiti territoriali. La prestazione del servizio è obbligatoria.
10. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata al Comune, entro quindici giorni dall'inizio della stessa. Eventuali assenze dal servizio devono essere comunicate tempestivamente al Comune, unitamente agli eventuali nominativi dei soggetti da cui i titolari intendano farsi sostituire

alla guida, per i quali il Comune si riserva la facoltà di verificare l'idoneità all'espletamento del servizio.

11. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune di Roccella Jonica per qualunque destinazione.

Art.21 – Caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di taxi

1. Fermo restando quanto indicato all'Art.2, le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
2. Le stesse autovetture portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".
3. Ad ogni autovettura sono assegnati un numero d'ordine ed una targa, inamovibile ed adesiva, con la scritta "servizio pubblico" in nero su campo bianco, lo stemma del Comune di RIACE ed il numero della licenza.

Art.22 - Tassametro

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono dotate di tassametro omologato.
2. Il titolare della licenza di taxi deve comunicare al Comune gli estremi dell'omologazione ministeriale nonché produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità di funzionamento con il sistema di tariffazione in vigore, l'efficienza dello stesso e l'idoneità all'impiego.
3. Il tassametro è sottoposto a verifica periodica da parte del competente servizio comunale, comunque dopo ogni sua riparazione o variazione di tariffe comunicata al Comune con la dichiarazione di cui sopra.

Art.23 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio di taxi sono determinate dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'Art.13 della legge 21/1992.

Art.24 - Posteggio di stazionamento

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio di taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree individuate dalla Giunta Comunale e contrassegnate mediante apposita segnaletica.
2. E' consentito all'utente accedere al servizio taxi anche fuori dai luoghi di stazionamento con richiesta a vista.

Art.25 - Turni e orari

1. Il servizio di taxi è regolato da turni ed orari stabiliti con provvedimento del Sindaco.
2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati.
3. Le presenze e le assenze nei turni di servizio devono essere giornalmente annotate in apposito registro da trasmettersi mensilmente al competente servizio comunale per le verifiche.

TITOLO III - Servizio di noleggio di autovettura con conducente

Art.26 - Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente, si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della rimessa.

Art.27 - Condizioni e modalità per lo svolgimento del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art.2 .
2. L'autorizzazione stessa è rilasciata a persona fisica in possesso dei requisiti di cui agli Artt. 6 e 7 della legge 21/1992.
3. E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi indicati nell'Art.7, comma 1, della stessa legge e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno del recesso stesso.
4. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
5. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente, fino ad un massimo di n. 2 autorizzazioni.
6. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente può essere esercitato, oltre che direttamente dal titolare dell'autorizzazione, anche da un suo dipendente o da un collaboratore familiare quale individuato dall'art.230 bis del Codice Civile, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'Art.6 della legge 21/1992. Il titolare deve comunicare al competente servizio comunale i nominativi dei suddetti soggetti.
7. Il servizio stesso opera nel rispetto delle norme di cui all'Art.11 della citata legge, senza limiti territoriali. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
8. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata al Comune, entro quindici giorni dall'inizio della stessa.
9. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

Art.28 -

Caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio di autovettura con conducente

1. Fermo restando quanto indicato all'Art.2, le autovetture adibite al servizio di noleggio di autovettura con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno adesivo con la scritta, nonché una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune di RIACE ed il numero dell'autorizzazione.

TITOLO IV - Vigilanza e sanzioni

Art.29 - Vigilanza

1. Il Comune, tramite gli organi del Servizio di Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni.
2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti è demandata principalmente al Servizio di Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'Art. 13 della legge 689/1981.

Art.30 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a) sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla legge 689/1981;
 - b) provvedimenti interdittivi quali la diffida, la sospensione, la decadenza ovvero la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza o revoca della licenza o dell'autorizzazione.
3. Qualora l'autore dell'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore, da un dipendente dell'impresa di noleggio, l'illecito stesso viene contestato anche al titolare della licenza o dell'autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Art.31 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per la violazione ai seguenti articoli del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00:
 - a) Art. 13, salvo i casi per i quali è prevista la sospensione, decadenza o revoca dell'a licenza e dell'autorizzazione;
 - b) Art. 14;
 - c) Art.15, comma 2;
 - d) Art.16;
 - e) Art. 20, commi 8,10 e 11;
 - f) Art.21, commi 1 e 2;
 - g) Art.22, comma 3;
 - h) Art.24;
 - i) Art.25;
 - j) Art.27, commi 6,8 e 9;
 - k) Art.28.
2. Ai sensi dell'Art.6 della legge 21/1992, chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone, senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista è punito con la sanzione amministrativa da €1.032,00 a €5.164,00.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni sopra indicate sono devoluti al Comune.

Art.32 – Diffida

1. Il titolare di licenza od autorizzazione di cui all'Art.2 che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative previste sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo da parte del Comune ad una più corretta osservanza delle disciplina di servizio.
2. Alla diffida sono connesse le conseguenze sanzionatorie di cui all'Art. 33, comma 1.

Art.33 – Sospensione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per le seguenti violazioni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria amministrativa da €50 a € 300, si applica la sanzione amministrativa della sospensione della licenza od autorizzazione, per un periodo non superiore a sei mesi:
 - a) manomissione del contachilometri o del tassametro;
 - b) aver tenuto comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti degli utenti;
 - c) violazione, per la terza volta nell'arco di un anno, sanzionata ai sensi dell'Art.31;
 - d) violazioni di cui agli Artt. 186 e 187 del Codice della strada;
 - e) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - f) violazione dell'Art.13, comma 1, lett.b) e c);
 - g) violazione dell'Art.13, comma 2, lett. b) ed e);
 - h) violazione delle norme relative all'applicazione delle tariffe determinate ai sensi dell'Art.13, commi 1 e 2, della legge 21/1992;
 - i) per la terza volta nel corso di un anno, nella violazione di norme per le quali sia stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'Art. 31.

- 1) Secondo provvedimento di diffida di cui all'Art.32.
2. Al procedimento di sospensione si applicano le disposizioni relative di cui alla legge 241/1990. L'interessato ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di chiedere di essere ascoltato in merito alle cause di sospensione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Responsabile del competente settore, il quale dispone sul periodo di sospensione tenuto conto dell'entità della violazione e degli eventuali casi di recidività.
4. Il provvedimento di sospensione non dà titolo ad alcun indennizzo da parte del Comune in favore del titolare o dei suoi aventi causa.

Art.34 - Sospensione cautelare

1. Qualora il titolare o i suoi collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia stata emessa una sentenza di non colpevolezza.

Art.35 - Decadenza delle licenze e delle autorizzazioni

1. E' disposta la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) perdita del requisito di iscrizione nel ruolo dei conducenti, nonché di altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività previsti dalla vigente normativa;
 - b) essere incorsi, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
 - c) interruzione ingiustificato del servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro sei mesi, fatti salvi i casi di forza maggiore;
 - e) non aver dato inizio al servizio entro i termini di cui all'Art.10;
 - f) non abbia provveduto al loro trasferimento nei termini previsti dall'art.9, comma 2, della legge 21/1992;
2. Al procedimento di sospensione si applicano le disposizioni relative di cui alla legge 241/1990. L'interessato ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di chiedere di essere ascoltato in merito alle cause di decadenza, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cui al comma 1, lett. b) l'applicazione della sanzione è automatica.
3. Il provvedimento di decadenza è adottato dal Responsabile del competente settore ed è comunicato all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. Il provvedimento di decadenza non dà titolo ad alcun indennizzo da parte del Comune in favore del titolare o dei suoi aventi causa.

Art.36 - Revoca delle licenze e delle autorizzazioni

1. E' disposta la revoca della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- violazione delle norme sul cumulo delle licenze e delle autorizzazioni;
 - quando il titolare svolga, unitamente a quella relativa ai servizi di cui all'Art.1, altra attività giudicata incompatibile con essa;
 - quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
 - violazione delle norme sulla trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione, di cui all'Art.9 della legge 21/1992;
 - per motivi di pubblico interesse.
2. Al procedimento di revoca si applicano le disposizioni relative di cui alla legge 241/1990.



Comune di Riace
Provincia di Reggio Calabria

1. L'interessato ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di chiedere di essere ascoltato in merito alle cause di revoca, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Il provvedimento di revoca è adottato dal Responsabile del competente settore ed è comunicato all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. Il provvedimento di revoca non dà titolo ad alcun indennizzo da parte del Comune in favore del titolare o dei suoi aventi causa.

TITOLO V - Disposizioni finali

Art.37 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.